

Congedo di maternità e paternità e Adozione Internazionale.

Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici che abbiano adottato un minore; la durata massima del congedo è pari a cinque mesi.

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Resta però ferma la durata complessiva del congedo, pari a cinque mesi, e questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino; questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica.

Nel caso di affidamento di minore, invece, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, ma per un periodo massimo di tre mesi.

Quanto al congedo di paternità, il diritto al congedo sopra descritto, qualora non venga richiesto dalla madre, è riconosciuto al padre alle medesime condizioni di fruibilità.

Congedo parentale

Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. **Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, per un totale di dieci mesi tra i due genitori, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.**

Da un punto di vista retributivo, per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi che dovranno essere fruiti nei primi sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Nel pubblico impiego è previsto un trattamento di maggior favore, dal momento che il primo mese di congedo parentale è retribuito al 100 per cento della retribuzione.

Congedo per la malattia del figlio

Il congedo per la malattia del figlio spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. I genitori possono fruirne senza limiti temporali fino all'età di sei anni del bambino. Tra i sei e gli otto anni di vita del bambino i genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo per la malattia del figlio nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Riposi giornalieri (ex allattamento)

I riposi giornalieri (una volta denominati **permessi per allattamento**, spettano anche nel caso delle adozioni e degli affidamenti. In particolare, la **madre adottiva**, o che riceve il **minore in affidamento**, ha diritto a due periodi di riposo al giorno, di un'ora ciascuno, anche cumulabili. La lavoratrice ha diritto ad una sola ora al giorno se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore. Nel caso in cui il figlio sia affidato solo al padre (o nel caso in cui la madre adottiva o affidataria sia morta o affetta da grave infermità, o nel caso non si avvalga di questi riposi o nel caso non sia lavoratrice dipendente), i riposi giornalieri spettano al **padre adottivo** o affidatario.

I riposi giornalieri possono essere fruiti entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Per gli aspetti pratici vai alla Giuda per le adozioni internazionali.

L'**adozione internazionale** è lo strumento che permette di dare una famiglia ad un minore straniero o italiano, all'interno della quale è considerato figlio legittimo (ora **figlio nato nel matrimonio**) a tutti gli effetti. Quando si parla, infatti, di **adozione internazionale** si intende sia l'adozione di minori stranieri residenti all'estero da parte di persone sia italiane che straniere residenti in Italia, sia anche l'adozione di minori italiani residenti in Italia da parte di persone straniere o italiane residenti all'estero. L'adozione potrà avvenire se gli aspiranti genitori adottivi sono in possesso di determinati requisiti e se vi sono i presupposti previsti dalla legge.

Chi può adottare un minore straniero

Possono adottare un minore straniero:

- le persone italiane o straniere residenti in Italia;
- i cittadini italiani residenti in uno stato estero.

Quali sono i presupposti dell'adozione legittimante internazionale

I presupposti dell'adozione legittimante internazionale sono:

- che vi sia un minore in **stato di abbandono**, ovvero che il minore sia privo di **assistenza morale e materiale** da parte dei genitori e non siano possibili misure di tutela nel suo Stato di origine;
- che gli aspiranti genitori adottivi siano in possesso dei **requisiti richiesti dalla legge** per un'adozione legittimante di un minore italiano.

Quali sono i requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Gli aspiranti **genitori adottivi** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- devono avere la residenza in Italia o essere cittadini italiani residenti all'estero;
- i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (tale

requisito di **stabilità** è riconosciuto tale dalla legge anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni, ma abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni);

- l'**età** degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando (in taluni casi è consentita una deroga);
- i coniugi devono risultare affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare;
- i coniugi devono essere stati **dichiarati idonei all'adozione** e cioè deve essere stato emanato, in loro favore, da parte del Tribunale per i minorenni competente, il **decreto di idoneità all'adozione**.

Quali sono i soggetti/enti/organismi che intervengono nella procedura della adozione internazionale.

Sono coinvolti nella procedura dell'adozione internazionale i seguenti soggetti:

- **il Tribunale per i minorenni**: è l'organo giuridico competente preposto ad emettere il **decreto di idoneità all'adozione** a favore di quei genitori che hanno presentato la **dichiarazione di disponibilità all'adozione**;
- **i servizi sociali presso gli enti locali**: sono i servizi presenti a livello territoriale, pubblici, che, tramite i loro assistenti sociali, sostengono e svolgono i controlli sugli aspiranti adottanti;
- **gli enti autorizzati**: sono le organizzazioni/associazioni senza scopo di lucro, e cioè che non prevedono la realizzazione di profitti economici, dirette da persone formate nel campo dell'adozione internazionale con idonee qualità morali, che curano le pratiche della adozione, informano e sostengono gli aspiranti genitori, li fanno incontrare con il minore, si occupano del suo ingresso in Italia, aiutano e vigilano l'andamento della adozione nel periodo immediatamente successivo alla stessa e sono aiutate nello svolgimento del loro lavoro da professionisti nel campo sociale, giuridico e psicologico;
- **la Commissione per le adozioni internazionali**: è un organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta da un magistrato che ha esperienza nel settore minorile o da un dirigente dello Stato con analoga specifica esperienza. Ha funzioni di controllo sul provvedimento di

adozione emesso dall'autorità straniera ed autorizza l'ingresso del minore in Italia per l'adozione.

GUIDA alla MATERNITA' e PATERNITA' NELLE ADOZIONI e AFFIDAMENTI INTERNAZIONALI.

Riferimenti Normativi:

Legge 04/05/1983, n. 184 - Artt. 29 e ss.

D.Lgs. 28/12/2013, n. 154

Quale è il procedimento per l'adozione di un minore straniero

1. Gli aspiranti genitori adottivi devono presentare, presso il Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza (nel caso di cittadini italiani residenti all'estero è competente il Tribunale per i minorenni del distretto di ultima residenza o in mancanza quello di Roma), una **dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero** con cui richiedono al Tribunale che dichiari la loro **idoneità all'adozione**.
2. Il Tribunale per i minorenni, se non ritiene di pronunciare immediatamente **decreto di inidoneità all'adozione** degli aspiranti genitori adottivi per manifesta carenza dei requisiti, trasmette **entro 15 giorni** dalla presentazione copia della dichiarazione di disponibilità ai **servizi sociali degli enti locali**, affinché questi ultimi svolgano tutte quelle attività di verifica e controllo sulla situazione personale, familiare, sanitaria degli aspiranti genitori adottivi e su tutti gli altri aspetti utili a verificare la loro idoneità all'adozione.
3. I servizi sociali, in esito alle loro verifiche, trasmettono **nei successivi 4 mesi** al Tribunale per i minorenni una relazione completa sugli aspiranti genitori adottivi.

4. Il Tribunale, presa visione della relazione, sente gli aspiranti all'adozione, se del caso dispone opportuni approfondimenti, ed, infine, emette, **entro 2 mesi, decreto di idoneità dei genitori ad adottare o decreto di inidoneità**, e cioè un atto con il quale motiva la sussistenza o meno in capo agli spiranti genitori adottivi dei requisiti per adottare (questo atto può essere contestato da parte degli aspiranti genitori e da parte del Pubblico Ministero, impugnandolo dinanzi alla Corte di Appello).
5. Il **decreto di idoneità** ha efficacia per tutta la durata della procedura di adozione che deve essere promossa dagli interessati **entro 1 anno** dalla comunicazione del decreto. Il decreto, la relazione e la documentazione presente in atti vengono trasmessi immediatamente alla **Commissione per le adozioni internazionali** e, se già indicato dagli aspiranti genitori adottivi, anche all' **ente autorizzato** che si occuperà di tutto l'iter dell'adozione prescelto.
6. Se non è stato già indicato un ente autorizzato, gli aspiranti all'adozione devono conferire incarico a un ente che curi tutta la procedura di adozione.
7. L'ente segue tutta la **procedura di adozione** intrattenendo i rapporti con gli aspiranti genitori adottivi e l'autorità straniera preposta all'adozione.
8. Al termine della procedura l'autorità straniera emette un provvedimento con cui autorizza o meno a procedere con l'adozione o in alternativa con l'**affidamento** del minore ai futuri genitori adottivi. L'ente trasmette in Italia tale provvedimento alla Commissione, la quale, valutate le conclusioni dell'ente stesso, dichiarerà se l'adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e, in caso positivo, ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
9. Emessa la dichiarazione di autorizzazione da parte della Commissione, il minore giungerà in Italia accompagnato dai genitori adottivi con i quali vivrà stabilmente.

10. Nel caso in cui l'autorità straniera emetta un provvedimento di **affidamento**, il tribunale per i minorenni lo riconosce come **affidamento preadottivo** che dura un anno a decorrere dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. (vedi scheda sull'adozione di minorenni). Decorso tale periodo, il tribunale, se ritiene che sia nell'interesse del minore, pronuncia l'adozione.
11. Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine emesso da parte del Tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei **registri di stato civile**.

Quali sono i compiti dell'ente autorizzato nella procedura di adozione

L'ente autorizzato che assiste gli aspiranti genitori adottivi svolge i seguenti compiti:

- svolge le pratiche presso le autorità del Paese straniero indicato dagli aspiranti all'adozione;
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore;
- verifica che vi siano tutte le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla sua famiglia di origine e sulle sue esperienze di vita;
- trasmette tutte queste informazioni agli aspiranti genitori, ricevendo il loro consenso scritto all'incontro;
- riceve l'attestazione da parte dell'autorità straniera della sussistenza o meno delle condizioni per l'adozione, trasmettendo immediatamente il provvedimento di adozione e tutta la documentazione alla Commissione, perché dichiari se l'adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e ne autorizzi l'ingresso e la permanenza stabile in Italia;

- nel caso in cui l'autorità straniera dia l'autorizzazione solo per l'affidamento del minore, informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali territorialmente competenti e richiede alla Commissione, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia;
- segue il trasferimento e l'arrivo del minore in Italia ed il suo inserimento presso i genitori adottivi o coniugi affidatari.

L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it).

Quali effetti produce l'adozione pronunciata all'estero

L'adozione pronunciata all'estero produce gli stessi effetti dell'**adozione di minorenni** pronunciata in Italia e cioè:

- l'adottato acquista lo stato di **figlio nato nel matrimonio** degli adottanti;
- assume e trasmette il **cognome** del padre adottivo;
- assume il cognome della famiglia della madre adottiva se l'adozione viene disposta a favore della moglie separata;
- **cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine**, salvi i divieti matrimoniali.

Se l'autorità straniera ha emesso un provvedimento di adozione prima che il minore arrivi in Italia, tale provvedimento produce nell'ordinamento italiano gli stessi effetti dell'adozione di minorenni se il Tribunale accerta:

- che siano stati acquisiti i consensi, liberamente prestati, dalle persone tenute a manifestarli;
- che non sia stato pagato alcun corrispettivo per ottenere tali consensi;
- che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori (ad es. le regole relative alla differenza di età tra adottanti e adottato).

Quale è il procedimento di adozione di un minore italiano da parte di persone residenti all'estero italiani o stranieri

1. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, aspiranti genitori adottivi devono presentare domanda al console italiano (funzionario dello Stato che svolge nel paese straniero atti giuridici del diritto italiano) competente per territorio (quello del Paese dove risiedono);
2. Il console trasmette la domanda al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore;
3. Il console vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche dell'aiuto di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere e vigila affinché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

COME ADOTTARE UN MINORE STRANIERO

- il minore straniero deve trovarsi in stato di abbandono e non devono essere possibili misure di tutela nel suo Stato di origine;
- gli aspiranti genitori adottivi devono essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o cittadini italiani residenti in uno stato estero;
- i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
- l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando;
- i coniugi devono risultare affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare;
- i coniugi devono presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione al Tribunale per i minorenni (v. schema di domanda);
- il Tribunale per i minorenni entro 15 giorni dalla presentazione della domanda ne trasmette copia ai servizi sociali degli enti locali competenti perché svolgano gli accertamenti previsti;
- i servizi sociali, in esito alle loro verifiche, trasmettono nei successivi 4 mesi al Tribunale per i minorenni una relazione completa sugli aspiranti genitori adottivi;

- il Tribunale emette, entro 2 mesi, il decreto di idoneità dei genitori ad adottare o decreto di inidoneità;
- gli aspiranti genitori devono entro 1 anno dalla comunicazione del decreto avviare la procedura di adozione avvalendosi di un ente autorizzato; l'elenco è in www.commissioneadozioni.it;
- l'ente segue tutta la procedura di adozione intrattenendo i rapporti con gli aspiranti genitori adottivi e l'autorità straniera preposta all'adozione;
- al termine della procedura l'autorità straniera emette un provvedimento con cui autorizza o meno a precedere con l'adozione o in alternativa con l'affidamento del minore ai futuri genitori adottivi;
- il provvedimento dell'autorità straniera è al vaglio dell'ente e quindi poi della Commissione che dichiarerà se l'adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e, in caso positivo, ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia;
- il minore giungerà in Italia accompagnato dai genitori adottivi o dai genitori affidatari con i quali vivrà stabilmente;
- nel caso di affidamento preadottivo, dopo un anno il tribunale, se ritiene che sia nell'interesse del minore, pronuncia l'adozione;
- la procedura si conclude con l'ordine emesso da parte del Tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.
- - **NB:** a seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda i documenti che la corredano possono variare.

A parte viene pubblicato il Modello per richiedere il congedo In caso di adozione internazionale.

Inoltre, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

PUNTO PRIMO.

È PREVISTA UNA FORMA DI CONGEDO DAL LAVORO PER IL PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO PER TUTTA LA DURATA DELLA PRATICA DELL'ADOZIONE?

Sì, per i lavoratori dipendenti è previsto un **apposito congedo dal lavoro** a questo scopo, ai sensi dell'artt. 26 e 31 del DLgs n. 151/2001 (come sostituiti dai commi 452 e 454 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244). Il congedo spetta ad entrambi i genitori adottivi ed è di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero. Durante tale congedo non spetta alcuna indennità o retribuzione. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero.

PUNTO SECONDO.

E' POSSIBILE PER LA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE USUFRUIRE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ ANCHE PRIMA DELL'INGRESSO DEL MINORE IN ITALIA?

Sì. Ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno), la madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell'ingresso del minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all'estero, richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita precedentemente all'ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. Il trattamento economico e normativo è quello che si applica al congedo di maternità della lavoratrice dipendente. La lavoratrice può tuttavia scegliere di utilizzare il congedo (senza retribuzione né indennità) di cui al punto **PRIMO** per il periodo di permanenza all'estero, e riservare tutto il periodo di congedo di maternità per i mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero.

PUNTO TERZO.

IL PAPÀ LAVORATORE DIPENDENTE PUÒ USUFRUIRE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ?

Sì. Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, ai sensi dell'art.31 del DLgs n. 151/2001 (così come novellato dal comma 454 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) e alle medesime condizioni, al padre lavoratore dipendente. E' necessario, in ogni caso, che la madre adottiva sia lavoratrice dipendente e rinunci al congedo di maternità (circolare Inps n. 16 del 4 febbraio 2008, punto 2). Il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità anche in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

PUNTO QUARTO.

SE L'ADOZIONE RIGUARDA DUE O PIÙ MINORI, LA MADRE O IL PADRE LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD UN ESTENSIONE DELLA DURATA DEL CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ?

No. Il congedo di maternità è collegato alla procedura adottiva, che è sempre unica, anche in caso di adozione di due o più fratelli.

PUNTO QUINTO.

E' POSSIBILE PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTE USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE?

Sì. Il congedo parentale è un'astensione facoltativa dal lavoro riconosciuta dalla legge ad entrambi i genitori, anche contemporaneamente, anche in caso di adozione. Il congedo parentale può essere usufruito solo dopo l'ingresso in Italia del minore adottato, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare ciascun genitore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, elevabile a sette per il padre che ne usufruisca per almeno sei mesi. Complessivamente, il periodo di congedo parentale goduti dai due genitori non può superare i dieci mesi, (undici nel caso in cui il padre ne usufruisca per almeno tre mesi) (in realtà da quando è stato aggiunto consecutivi o frazionati, di fatto il vincolo dei 3 mesi è stato tolto). Durante il congedo parentale usufruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, il lavoratore/la lavoratrice dipendente hanno diritto ad un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo (sommando la durata dei congedi parentali goduti da entrambi i genitori) di sei mesi. Nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, l'indennità pari al 30% della retribuzione spetta altresì anche per il rimanente periodo di congedo parentale.

Il lavoratore dipendente che voglia godere del congedo parentale deve presentare la domanda al datore di lavoro ed all'INPS (se si tratta di lavoratori dipendenti privati) con 15 giorni di preavviso, fatta salva l'impossibilità a dare preavviso.

PUNTO SESTO.

SE L'ADOZIONE RIGUARDA DUE O PIÙ MINORI, LA MADRE E IL PADRE LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD UN'ESTENSIONE DEL CONGEDO PARENTALE?

Sì. Il congedo parentale, al contrario del congedo di maternità, è legato alla persona fisica del figlio. Pertanto, se l'adozione riguarda due o più minori, il periodo di congedo spetta nella sua interezza per ciascun figlio (es. un figlio = 11 mesi; due figli = 22 mesi; tre figli = 33 mesi; ecc).

A cura di **Antonio Altomare** Sindacato Autonomo **Labor** Cosenza